

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 16 giugno 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 giugno 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LABATE: « Istituzione di centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla » (6137);

PRESTIGIACOMO: « Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità » (6138);

PETRINI e CACCAVARI: « Istituzione della corte d'appello di Parma » (6139).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge costituzionale.

In data 15 giugno 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge costituzionale:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Modifica dell'articolo 95, secondo comma, della Costituzione » (6136).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RIVOLTA e LAVAGNINI: « Nuova disciplina del settore della vigilanza privata » (5970) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

II Commissione (Giustizia):

APREA: « Disposizioni per migliorare l'istruzione nelle carceri » (6061) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

ROSSETTO: « Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti della prima casa nei casi di fallimento delle imprese edilizie » (6088) *Parere delle Commissioni I, VI e VIII;*

III Commissione (Affari esteri):

SARACA ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato all'Accademia Solare Mondiale » (5971) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X;*

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI: « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato ad alcuni enti ed organismi » (6034) *Parere delle Commissioni I, III e V;*

V Commissione (Bilancio):

CICU ed altri: « Concessione di incentivi economici per le piccole e medie imprese ubicate in Sardegna » (5895) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VI Commissione (Finanze):

REBUFFA: « Istituzione di una zona a sviluppo speciale nel territorio del comune di Ventimiglia » (5946) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

NOVELLI: « Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi » (6114) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

DE MURTAS e SICA: « Disposizioni in materia di iscrizioni ai corsi di laurea delle

università ad accesso programmato » (5996) *Parere delle Commissioni I e II;*

BASTIANONI: « Disposizioni in materia di inquadramento nella prima fascia dei professori universitari » (6074) *Parere delle Commissioni I e V;*

MOLINARI: « Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi » (6089) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII;*

X Commissione (Attività produttive):

LECCESE ed altri: « Disposizioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile e istituzione dell'Autorità garante della qualità sociale dei prodotti » (5984) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, XI e XII;*

CIAPUSCI: « Norme a sostegno dell'artigianato e della professionalità dell'occupazione artigianale » (6072) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

SAVELLI: « Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive » (5961) *Parere delle Commissioni I e V;*

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa dell'Unità nazionale » (5962) *Parere delle Commissioni I e V;*

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa nazionale della Repubblica » (5963) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

SCHMID ed altri: « Norme per garantire il diritto all'assistenza e all'integrazione sociale dei disabili intellettivi e relazionali » (5799) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FILOCAMO ed altri: « Norme per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche » (6022) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ALTEA: « Norme in materia di cremazione dei defunti » (6055) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 27 maggio 1999, ha trasmesso il documento conclusivo, approvato dalla Commissione nella seduta del 26 maggio, relativo all'indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari (doc. XVII-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con

lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della Commissione stessa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, per l'anno 1998 (doc. LXXVIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere in data 11 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la seguente documentazione:

relazione sull'attività svolta negli anni 1996 e 1997 dell'ente autonomo « La Triennale di Milano », con allegati i bilanci consuntivi e di previsione 1996 e 1997 e le relative piante organiche;

relazione sull'attività svolta nell'anno 1997 dall'ente autonomo « La Quadriennale d'Arte di Roma », con allegati il bilancio consuntivo e di previsione 1997 e la relativa pianta organica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Accademia nazionale dei Lincei.

Il presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei ha trasmesso, con lettera in data 12 maggio 1999 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 9 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 3, della legge 4 agosto 1977, n. 593, la relazione triennale consuntiva e programmatica 1996-1998 riguardante l'attività del centro linceo interdisciplinare « Beniamino Segre ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma delle stazioni sperimentali per l'industria.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, la nuova richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per l'attua-

zione dell'articolo 1 della medesima legge, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 giugno 1999, pagina 7, prima colonna, quinta riga, il numero 5605 è sostituito dal numero 6105.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 giugno 1999, a pagina 16, prima colonna, sedicesima riga, sostituire le parole: « sul programma » con le seguenti: « sullo schema di programma ».

**PROPOSTA DI LEGGE: BONITO ED ALTRI: DELEGA DEL GOVERNO PER LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E TRIBUTARIO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)
(1850-C)**

(A.C. 1850-C - sezione 1)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Esercizio delle deleghe).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

17. 2. Mantovano, Losurdo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

17. 1. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C - sezione 2)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Abrogazioni e modifiche al codice penale).

1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

3. All'articolo 342, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a tre anni ».

4. All'articolo 343, primo comma, del codice penale, le parole: « è punito con la reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a tre anni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Al comma 1 sopprimere la parola: 670.

18. 4. Mantovano, Losurdo.

Sopprimere il comma 2.

18. 1. Leone, Conte.

Al comma 3 sostituire le parole: con la reclusione sino a tre anni con le seguenti: con la reclusione sino ad un anno.

18. 2. Leone, Conte.

Al comma 4 sostituire le parole: con la reclusione sino a tre anni con le seguenti: con la multa sino a cinquecentomila lire.

18. 3. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C - sezione 3)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela).

1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti legislativi, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia

del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

(A.C. 1850-C - sezione 4)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 20.

(Riferimenti a provvedimenti normativi).

1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

(A.C. 1850-C - sezione 5)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà;

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1999

ART. 9.

Sopprimerlo.

*9. 12. Saponara, Marotta, Gazzilli.

Sopprimerlo.

***9. 14.** Veltri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.

9. 20. Contento, Mantovano.

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1 con il seguente:

1) le dichiarazioni annuali fondate su documentazione falsa ovvero su una rappresentazione infedele dei ricavi.

9. 13. Veltri.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 4).

9. 7. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 3).

9. 3. Leone, Conte.

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 4).

9. 2. Leone, Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9. 1. Leone, Conte.

Al comma 2, lettera c) sopprimere il numero 1).

9. 15. Veltri.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire la parola: evasi con le seguenti: non dichiarati.

9. 16. Veltri.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la non punibilità di chi provvede al risarcimento del danno entro un termine prefissato;

9. 8. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere l'esenzione della responsabilità del contribuente nelle ipotesi in cui questi documenta di aver contrattualmente trasferito la medesima responsabilità a un professionista abilitato all'assistenza nelle dichiarazioni dei redditi e l'illecito è stato commesso per dolo o colpa grave di quest'ultimo.

9. 11. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.

***9. 4.** Leone, Conte.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: salvo le deroghe sino alla fine della lettera.

***9. 18.** Mantovano, Losurdo.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

9. 17. Veltri.

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine della lettera.

9. 9. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

9. 5. Leone, Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

9. 10. Mantovano, Losurdo.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da: in modo da sino alla fine della lettera.

9. 6. Leone, Conte.

(A.C. 1850-C - sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 1850-B, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori;

considerato che la stessa contiene all'articolo 6, ma soprattutto all'articolo 9, disposizioni in materia fiscale;

tenuto conto che la necessità di una riforma organica della vigente normativa penale tributaria è da tempo avvertita, in particolare per quanto attiene alla legge n. 516 del 1982, la cosiddetta legge sulle « manette agli evasori », la cui approvazione suscitò diffuse aspettative alle quali non ha tuttavia fatto riscontro una effettiva apprezzabile applicazione;

tenuto conto del fatto che la revisione del sistema penale tributario si giustifica anche sulla base di alcune riforme introdotte recentemente nell'ordinamento, tra le quali merita segnalare in particolare la revisione delle sanzioni non penali, nonché degli istituti del ravvedimento operoso, della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione, oltre che il potenziamento dell'autotutela e l'introduzione degli studi di settore, che costituiscono elementi idonei a ridimensionare la portata dell'evasione fiscale e, conseguentemente, ridurre le occasioni di intervento del giudice penale in quanto, per un verso, garantirebbero all'erario un ammontare accettabile di gettito, e per l'altro assicurerebbero al contribuente un livello soddisfacente di certezza quanto al regime applicabile, e di tranquillità nei suoi rapporti tributari;

rilevato che tra i difetti che caratterizzano la legge n. 516 del 1982, è stata segnalata in particolare la previsione di sanzioni relative ai cosiddetti reati prodromici che prescindono dalla effettiva sussistenza di un danno cagionato all'erario, per cui vengono considerati illeciti comportamenti consistenti in violazioni di carattere anche esclusivamente formale;

considerato che l'abbandono di tali reati, nei termini indicati nel testo dell'articolo 9 della proposta di legge, appare quindi opportuno proprio allo scopo di ridimensionare l'enorme quantità di processi penali per reati tributari attualmente gravante sugli uffici giudiziari, con la conseguenza che l'operatività degli stessi è fortemente rallentata, tanto più che in molti casi gli interessi dell'erario che vengono violati risultano pressoché irrilevanti;

preso atto del fatto che alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 opportunamente si prospetta l'abolizione del principio di ultrattività, che rappresenta una insostenibile deroga al principio del *favor rei*, al quale è improntato l'ordinamento penale vigente;

considerata la necessità di perseguire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, anche la violazione degli obblighi contabili, stante il rilievo che gli stessi assumono ai fini dei fenomeni di evasione;

tenuto conto che il riferimento, contenuto ai numeri 1 e 3 della lettera c) del comma 2, « all'entità di evasione » ovvero « all'entità dei componenti reddituali o dei volume di affari evasi » potrebbe prestarsi ad essere interpretato in termini tali da riproporre le difficoltà emerse in passato, in sede di giurisdizione penale, con riferimento alla cosiddetta pregiudiziale tributaria, derivanti dal complesso rapporto tra giudice ordinario, per un verso, e amministrazione finanziaria e giudice tributario, per l'altro, che tale pregiudiziale instaurava;

considerato che qualche elemento di incertezza può inoltre derivare dalla previsione di due distinte fattispecie, quali sono le dichiarazioni fraudolente e le di-

chiarazioni infedeli, in assenza di sufficienti elementi atti a distinguerne le caratteristiche;

rilevata, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui alla lettera *c*), la esigenza di evitare il rischio che il rapporto proporzionale al quale si fa riferimento al numero 2 si traduca, di fatto, nell'ammissione di una soglia di evasione tollerata, che avvantaggerebbe i grandi evasori, caratterizzati da volumi di affari e redditi particolarmente elevati;

impegna il Governo

a provvedere, in sede di esercizio della delega conferitagli ai sensi del citato articolo 9, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati affinché la loro attuazione determini l'adozione di disposizioni idonee a:

1) includere, tra le fattispecie penalmente sanzionate, ai sensi del comma 2, lettera *a*), anche le violazioni di obblighi contabili;

2) precisare gli elementi necessari per distinguere, evitando il rischio di incertezze e confusioni, la fattispecie delle dichiarazioni fraudolente da quella delle dichiarazioni infedeli;

3) garantire che il riferimento ai redditi e al volumi di affari evasi non deve intendersi nel senso che verrebbe ripristinata la cosiddetta pregiudiziale tributaria, ma piuttosto che è affidata al giudice la valutazione di tali elementi ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni penali;

4) stabilire una soglia di non punibilità di importo tale da non tradursi nell'ammissione di un ammontare di evasione tollerata che, di fatto, avvantaggerebbe i grandi evasori, caratterizzati da volumi di affari e redditi particolarmente elevati.

9/1850-B/1 Benvenuto, Finocchiaro Fiddelbo, Bonito, Repetto, Pistone, Veltri.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3978 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110,
RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO IN ALBANIA ED IN MA-
CEDONIA DI CONTINGENTI ITALIANI NELL'AMBITO DELLA
MISSIONE NATO PER COMPITI UMANITARI E DI PROTEZIONE
MILITARE, NONCHÉ RIFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ITA-
LIANO DI AIUTI ALL'ALBANIA E DI ASSISTENZA AI PROFUGHI
(APPROVATO DAL SENATO) (6079)**

(A.C. 6079 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in

Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corrispondenza dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2,

3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

ARTICOLO 2.

1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.

3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:

a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.

4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repub-

blica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

2. Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in eccedenza, è autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro un volume massimo di spesa mensile di lire 3.950 milioni.

ARTICOLO 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La relativa

somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997.

2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

ARTICOLO 6.

1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

a) lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;

b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;

c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come de-

terminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 30.000 milioni.

3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230 milioni fino al 31 dicembre 1999, nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6079 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo »; *dopo le parole:* « contingente di 800 militari » *sono inserite le seguenti:* « e, a decorrere dal 1° giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di supporto alla pace nel territorio albanese ».

All'articolo 2:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche

reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:

1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;

2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al